



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 41

Publicato sul sito www.agcm.it
21 ottobre 2024

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12669 - DE AGOSTINI/SCHEMA C	
<i>Provvedimento n. 31338</i>	5
C12670 - GETEC ITALIA/C.E.I.-CALORE ENERGIA IMPIANTI	
<i>Provvedimento n. 31339</i>	9

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12669 - DE AGOSTINI/SCHEMA C

Provvedimento n. 31338

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società De Agostini S.p.A., pervenuta in data 9 settembre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. De Agostini S.p.A. (di seguito, "De Agostini"), con sede legale a Novara, è la *holding* operativa e finanziaria a capo del Gruppo De Agostini, il quale, tramite diverse società controllate, è attivo nei settori dell'editoria, *media & communication*, giochi e servizi, attività finanziarie. De Agostini è soggetta al controllo di B&D Holding S.p.A. che non svolge funzioni operative e risulta controllata da persone fisiche.

Nel 2023 il Gruppo De Agostini ha realizzato un fatturato mondiale pari a [5-6]* miliardi di euro, di cui [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

2. Schema C S.p.A. (di seguito, "Schema C"), con sede legale a Milano, è la *holding* a capo del Gruppo Content ed è attiva esclusivamente nella gestione di partecipazioni societarie. Il Gruppo Content è attivo nella produzione per conto terzi di farmaci, anche a uso veterinario, di dispositivi medici e, in misura marginale, di cosmetici. Tali attività sono svolte tramite due società controllate, C.O.C. Farmaceutici S.r.l. (di seguito, "COC") e Tubilux Pharma S.p.A. (di seguito, "Tubilux").

Il capitale sociale di Schema C è attualmente detenuto da:

- Aksia Capital IV, nella misura del 64,4%;
- Coc Farmaceutici S.à.r.l., nella misura del 15,8%;
- Crown Global Secondaries Iv Plc, nella misura del 5,9%;
- Crown Premium Private Equity Vii Master S.C.S., Sicav-Fis, per il 3,2%;
- Ssp 2017 L.P., nella misura dell'1,6%;
- Crown Europe Small Buyouts V S.C.S., nella misura dello 0,8%;
- da diverse persone fisiche, ciascuna con una quota inferiore al 3%.

Nel 2023, il Gruppo Content ha realizzato un fatturato complessivo a livello mondiale pari a [35-100] milioni di euro, di cui [35-100] milioni di euro per vendite in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione notificata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di De Agostini, dell'intero capitale sociale di Schema C, acquisendone il controllo esclusivo. Conseguentemente, a seguito dell'operazione, De Agostini eserciterà anche il controllo indiretto su COC e Tubilux.

4. L'Operazione si inquadra nell'ambito della strategia di diversificazione perseguita da De Agostini che intende ampliare il proprio portafoglio investendo in mercati nei quali attualmente il Gruppo non è presente.

5. L'Operazione è regolata da un contratto che prevede anche clausole di non concorrenza e di non sollecitazione in favore dell'acquirente. In particolare, secondo quanto concordato, i venditori si impegnano ad astenersi - per un periodo di due anni dal *closing* - dall'investire gestire e/o controllare qualsiasi impresa che, direttamente o indirettamente, sia in concorrenza con la Target in qualsiasi Paese in cui quest'ultima svolge la propria attività. Tuttavia, il contratto prevede *[omissis]*.

Inoltre, per il medesimo arco temporale, i venditori dovranno astenersi dal sollecitare e dall'offrire impiego a chiunque lavori per il Gruppo Content o comunque dall'incoraggiare i dipendenti di quest'ultimo a terminare il proprio rapporto di lavoro allo scopo di offrirgli un impiego alternativo.

6. L'Operazione è stata altresì notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 3 settembre 2024, al fine di ottenere l'autorizzazione *golden power*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

8. Il descritto patto di non concorrenza e non sollecitazione può ritenersi direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esso non impedisca al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un'influenza sostanziale nella società concorrente, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie anche superiori al 2% del capitale sociale¹.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati rilevanti sotto il profilo merceologico e geografico

9. In ragione dell'attività svolta dalla Target, l'Operazione riguarda i seguenti mercati:

- sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi²;

¹ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUCE del 5 marzo 2005.

² Cfr. C12576 - *Bain Capital Investors/FIS Fabbrica Italiana Sintetici*, provvedimento n. 30865 del 31 ottobre 2023, in Bollettino n. 44/2023.

- sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi³.

10. Secondo i precedenti dell'Autorità, il mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto di altre società farmaceutiche rappresenta un unico mercato sebbene sia possibile, come ritenuto dalla Commissione europea⁴, distinguere tra fase dello sviluppo, produzione e confezionamento di principi attivi e di prodotti finiti. Sotto il profilo geografico, in considerazione della diversa disciplina che tutt'ora caratterizza la regolazione dei singoli Stati membri dell'Unione europea in tema di produzione dei farmaci, il mercato è da ritenersi, come da prassi dell'Autorità, di portata nazionale.

11. Il mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi (c.d. attività CDMO), può essere segmentato, sotto il profilo merceologico, in relazione alle diverse categorie di prodotto e, quindi, alle destinazioni d'uso. Sotto il profilo geografico tale mercato assume dimensione almeno nazionale.

12. In ogni caso, ai fini della presente Operazione, non appare necessario pervenire a un'esatta definizione dei due mercati né dal punto di vista merceologico né sotto il profilo geografico, in quanto la valutazione concorrenziale dell'Operazione non muterebbe.

IV.2 Effetti dell'operazione

13. L'Operazione non determina sovrapposizioni orizzontali, in quanto De Agostini non è attiva nei mercati in cui opera Schema C, e non produce neppure effetti di natura verticale, in quanto De Agostini non è attiva nei mercati posti a monte, a valle o comunque collegati rispetto a quelli in cui opera la Target.

14. In ogni caso, si rappresenta che Schema C detiene una posizione marginale nei due mercati sopra individuati. In particolare, nel 2023, la quota di mercato nazionale detenuta dalla Target nel mercato dello sviluppo, produzione e confezionamento di prodotti farmaceutici per conto terzi risulta pari a [*inferiore all'1%*], mentre la quota di mercato nazionale detenuta relativamente alle attività di sviluppo, produzione e confezionamento di integratori, dispositivi medici e prodotti cosmetici per conto terzi risulta pari a circa il [*5-10%*]. Entrambi i mercati sono, inoltre, caratterizzati dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

15. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intersocietari tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

³ Cfr. C12427 - *Vegeta/Biofarma*, provvedimento n. 30040 del 22 febbraio 2022, in Bollettino n. 9/2022.

⁴ Cfr. decisioni della Commissione europea M.10725 - *Sk Capital Partners/Polymer Additives Holdings*, del 15 luglio 2022 ed M.9995 - *Pernira / Neuraxpharm*, del 4 dicembre 2020.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12670 - GETEC ITALIA/C.E.I.–CALORE ENERGIA IMPIANTI*Provvedimento n. 31339*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Getec Italia S.p.A., pervenuta in data 12 settembre 2024;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Getec Italia S.p.A. (di seguito, "GETEC"), *portfolio company* del fondo IIF Int'l Holding SCSp (di seguito, "IIF Holding"), è una società italiana attiva, direttamente e tramite controllate, nello sviluppo, progettazione, costruzione, gestione, monitoraggio e manutenzione di sistemi di generazione e distribuzione di energia nonché di sistemi e componenti tecnici per l'edilizia, in particolare per il settore industriale e immobiliare. Più in dettaglio, GETEC è attiva come *Energy Service Company* (di seguito, "ESCO") nel settore del *facility management* ed è specializzata nella fornitura di servizi di efficienza energetica. GETEC è controllata interamente da G+E Getec Holding GmbH, che, a sua volta, è controllata interamente da GolfBidCo GmbH, società anch'essa interamente controllata, in via indiretta, da IIF Holding. Quest'ultima fa parte di un fondo aperto specializzato nel settore delle infrastrutture, con un *focus* su *asset* relativi alla produzione, fornitura e trasporto di energia.

Nel 2023, GETEC ha realizzato un fatturato di [1-2]* miliardi di euro a livello globale, di cui [100-567] milioni di euro in Italia. IIF Holding ha realizzato un fatturato di [5-6] miliardi di euro a livello globale, di cui [700-1.000] milioni di euro in Italia.

2. C.E.I. S.p.A. Calore Energia Impianti (di seguito, "CEI" o "Target") è una società italiana attiva, in qualità di *ESCO*, nel settore dell'efficienza energetica, attraverso la fornitura, a favore di clienti pubblici e privati, di una serie di servizi, quali, *inter alia*, lo sviluppo, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti termici.

Il 70% del capitale sociale di CEI è detenuto da due persone fisiche, con una partecipazione, ciascuna, del 35%. Una terza persona fisica detiene una partecipazione del 27,5% mentre il restante 2,5% è detenuto da una persona giuridica. Nessuno degli azionisti di CEI esercita il controllo sulla stessa.

Nel 2023, CEI ha realizzato un fatturato di [35-100] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata, (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di GETEC, del controllo esclusivo di CEI. In particolare, a esito dell'Operazione GETEC deterrà il

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

70% del capitale sociale della Target e il rimanente 30% sarà detenuto dalle menzionate persone fisiche venditrici.

In base al patto parasociale concluso tra GETEC e i soci di minoranza, questi ultimi non godranno di alcuna prerogativa di *governance* idonea a conferirgli alcuna forma di controllo su CEI.

4. Ai fini di preservare l'avviamento e il *know-how* della Target (che dispone di uno specifico *know-how* nel settore dell'efficienza energetica), è previsto un obbligo di non concorrenza rispetto alle attività di CEI a carico dei venditori, limitatamente al territorio italiano e per un periodo di cinque anni dal perfezionamento dell'operazione.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto consistente nell'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa non presenta dimensioni comunitarie per come definite dall'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004. È invece soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, legge n. 287/1990, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio in Italia dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da ciascuna delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro¹.

6. Le clausole di non concorrenza descritte in precedenza possono essere qualificate come accessorie alla concentrazione comunicata, nella misura in cui esse contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'Operazione. Tuttavia, al fine di non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la portata temporale degli obblighi non ecceda un periodo di tre anni² dal perfezionamento dell'operazione in ragione dell'oggetto di cessione dell'Operazione che, nel caso di specie, comprende sia l'avviamento dell'azienda che il trasferimento del *know-how*.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 Il mercato rilevante

7. In ragione dell'operatività della Target, l'Operazione interessa il mercato dei servizi di *facility management*.

8. I servizi di *facility management* sono servizi integrati, richiesti sia da enti pubblici che da soggetti privati e coinvolgono attività afferenti alla gestione di immobili ed edifici, unitamente ai loro impianti e servizi connessi.

Schematicamente, i servizi da prestare nell'ambito del *facility management* sono riconducibili a: servizi di manutenzione degli impianti di un immobile; servizi di pulizia e igiene ambientale degli spazi di un immobile, nonché altri servizi relativi alla gestione di immobili (*i.e.* facchinaggio, logistica interna, sorveglianza).

¹ Cfr. provvedimento d n. 31088 del 5 marzo 2024 "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Bollettino n. 10/2024.

² Cfr. paragrafo 18 della "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)".

In particolare, tra i servizi relativi alla gestione di immobili rientrano anche quelli di gestione calore per edifici e i servizi energetici e impiantistici, che consistono nella gestione degli impianti termici e nell'esercizio degli impianti energetici e tecnologici degli edifici³.

9. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività a un ambito locale, il mercato in esame può essere ritenuto di dimensione geografica nazionale⁴.

IV.2 Effetti dell'Operazione

10. Nel mercato rilevante, sopra individuato, è presente sia CEI che GETEC⁵. In tale mercato, GETEC detiene una quota contenuta, pari al [1-5%], che per effetto dell'Operazione si incrementerà in misura inferiore all'1%. Inoltre, detto mercato è caratterizzato dalla presenza di numerosi altri *player* qualificati e di dimensioni significative⁶.

11. Né GETEC né alcuna delle società controllate da IIF Holding sono attive in Italia in mercati che si collocano a monte o a valle del mercato del *facility management*.

12. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievole per la concorrenza, non determinando alcuna modifica sostanziale nel mercato coinvolto.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza possono essere considerate accessorie all'Operazione nei soli limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

³ Cfr. provvedimento n. 28329 del 4 agosto 2020, C12308 - *Snam 4 Efficiency/Mieci-Evolve*, in Bollettino n. 34/2020; provvedimento n. 28529 del 26 gennaio 2021, C12350 - *Fincantieri Infrastrutture/Rami Di Azienda Di Inso-Sistemi per le infrastrutture sociali*, in Bollettino n. 7/2021.

⁴ Cfr. *ibidem*.

⁵ Nessun'altra società soggetta al controllo del fondo IIF Holding è, invece, attiva in tale mercato in Italia.

⁶ Fonte: elaborazioni GETEC basate su dati *report* CESEF (Centro Studi sull'economia e il management dell'efficienza energetica, "Il futuro dell'efficienza energetica", Rapporto 2023). In tal senso, cfr. anche i citati precedenti C12308 e C12350.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 41 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
